REGOLAMENTO (CEE) N. 4236/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini di qualità e vini spumanti originari dell'Austria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'accordo con l'Austria relativo alla concessione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini di qualità, la Comunità, nei limiti di contingenti tariffari annui rispettivamente di 85 000 hl e di 2 000 hl, si è impegnata a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili ai vini di qualità e ai vini spumanti originari dell'Austria, conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica dell'Austria e presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri; che tale accordo prevede anche l'entrata in vigore di tali misure per il primo gennaio 1989, nei limiti corrispondenti al 50% dei volumi annui e che i dazi applicabili in Spagna e nel Portogallo, nel quadro di detti contingenti devono essere uguali a quelli applicati da questi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che di conseguenza occorre aprire per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 i contingenti tariffari comunitari in questione nei limiti rispettivamente di 42 500 e 1 000 hl;

considerando che è necessario garantire, in particolare, a tutti gli importatori condizioni uguali e continue di accesso a detti contingenti e a tutte le importazioni, l'applicazione senza interruzione dell'aliquota del dazio previsto per i contingenti in parola fino al loro esaurimento; che non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 3, dal 1° gennaio al 30 giugno 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati originari dell'Austria, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in hl)	Dazio contingentale (in %)
09.0803	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 ex 2204 21 49	Vini di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri	42 500	0
09.0805	ex 2204 10 19 ex 2204 10 90	Vini spumanti di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri	1 000	0

2. Nei limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi uguali a quelli che essi applicano per prodotti simili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini accompagnati da un documento VI1 o da un estratto VI2 stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 3590/85 [1].

Nella casella N. 15 il documento VI1 deve recare una delle indicazioni seguenti, convalidata dall'organismo austriaco competente:

[1] GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

«Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità (1)/vino spumante di qualità (1) originario dell'Austria e conforme alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica austriaca.

(1) Cancellare la menzione inutile.»

Inoltre, i vini in questione restano soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari nel rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente.

Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume del contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui contingenti.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.